

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI  
PRIMA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

DOTT. Luigi MARTONE	Presidente
DOTT. Giancarlo di DONATO	Consigliere
DOTT. M. Silvana FUSILLO	Consigliere rel.

riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento civile iscritto al N. 132 del Ruolo VG dell'anno 2008 avente ad oggetto: reclamo ex art. 22 L.F.,

proposto dalla S.p.A. Banca in persona del Presidente p.t.,  
elette dom.ta in presso l'avv. dal quale è  
rappresentata e difesa in forza di procura generale alle liti 20/07/06 - avverso - la  
S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante, elette  
dom.ta in Cardito, via Battisti, 24, presso l'avv. Biagio Riccio, dal quale è  
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso notificato.

Sentite le parti in rituale contraddittorio, a scioglimento della riserva di cui  
all'udienza collegiale del 28/03/08, si osserva quanto segue.

Con ricorso depositato il 16/01/2008 ex art. 22 L.F., la S.p.A. Banca  
, in persona del Presidente p.t., incorporante della S.p.A. Banca  
, premesso che con decreto del 12/12/07, il Tribunale di  
Nola-Sezione Fallimentare, comunicato il 4/01/08, aveva rigettato l'istanza di  
fallimento da lei presentata avverso la S.r.l. in liquicazione, chiede che  
questa Corte rimetta gli atti al Tribunale di Nola per la dichiarazione di fallimento di  
detta società. A sostegno della domanda assume che erroneamente il Tribunale ha  
ritenuto insussistente lo stato di insolvenza della società, che ha un'esposizione  
debitoria verso il sistema bancario di oltre € 4.000.000, e verso la Banca  
di € 1.698.428,26, di cui € 800.000 oggetto del decreto ingiuntivo  
provvisoriamente esecutivo n. 1720 emesso dal Tribunale di Napoli il 6/03/06 e

9

fondato su una cambiale agraria, crediti pretestuosamente contestati dalla società al fine di sottrarsi all'adempimento. Espone, inoltre: che la società è stata posta in liquidazione il 17/03/06 e ha alienato tutti i cespiti immobiliari negli ultimi due anni, rendendosi impossidente; che il pignoramento immobiliare chiesto dalla banca è risultato negativo; che il bilancio di liquidazione depositato dalla resistente nel corso della procedura prefallimentare risulta in pareggio perché non sono stati contabilizzati i debiti verso gli istituti dei crediti; che lo stato di decozione della società risulta anche dalle dichiarazioni rese dai fideiussori chiamati in causa nel giudizio proposto dalla \_\_\_\_\_ avverso la banca, tuttora pendente; che i soci \_\_\_\_\_ hanno costituito un'altra società, la S.r.l. \_\_\_\_\_, avente lo stesso oggetto sociale (commercio di oli). Costituitasi, la S.r.l. \_\_\_\_\_ in liquidazione chiede il rigetto del reclamo, e assume che il credito vantato dalla ricorrente è insussistente e oggetto di due giudizi da lei proposti, il primo di ripetizione di somme indebitamente percepite a titolo di interessi anatocistici e usurari e il secondo di opposizione a decreto ingiuntivo, entrambi pendenti davanti al Tribunale di Napoli. Espone, poi, che anche gli altri crediti menzionati dalla banca ricorrente sono oggetto di giudizi di ripetizione di interessi anatocistici e usurari, proposti dalla \_\_\_\_\_, avverso le banche pretese creditrici. Asserisce, inoltre, di non avere debiti con fornitori, enti previdenziali o concessionari per fiscalità non onorate, e che, quindi, in assenza di una massa debitoria non contestata, non può dirsi sussistente l'insolvenza. Nega, infine, di avere proceduto a vendite di immobili negli ultimi anni.

In via preliminare, si rileva che il ricorso è ammissibile in quanto tempestivamente proposto entro il termine di trenta giorni prescritto dall'art. 22 L.F., come modificato dall'art. 2, D.Lgs. 169/07.

Nel merito, il reclamo è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.

La \_\_\_\_\_ è stata posta in liquidazione nel 2003. In caso di società in liquidazione, lo stato di insolvenza si desume dallo sbilanciamento tra l'attivo e il passivo fallimentare accertati, in quanto assume rilievo esclusivamente la capacità di soddisfare per intero i debitori. La valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione della legge fallimentare, deve essere diretta, infatti, unicamente a verificare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentono di assicurare l'uguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto non è richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e, quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cosl Cass.19141/06; Cass. 6170/03; Cass. 6550/01; Cass. 3321/1996). Nel caso in esame, il bilancio di liquidazione si è chiuso in pareggio, e non vi sono crediti insoddisfatti, oltre quelli,



contestati, vantati dalla banca ricorrente e da altre banche. Il credito vantato dalla banca ricorrente, parzialmente fondato su di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, è oggetto di due giudizi, di opposizione a decreto ingiuntivo e di accertamento e ripetizione di interessi anatocistici e usurari, promossi dalla che, inoltre, ha promosso analoghi giudizi nei confronti delle altre banche che vantano crediti nei suoi confronti. Assume la banca che la contestazione del credito è pretestuosa e diretta a nascondere l'incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. Dalla documentazione prodotta, e soprattutto dalla perizia di parte, in atti, si rileva che l'esposizione debitoria nei confronti della banca potrebbe essere fortemente ridotta, attese le contestazioni sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi e sulle somme calcolate sulla base di interessi addebitati in violazione della legge antiusura. La prodotta consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso di altro giudizio promosso dalla nei confronti di altra banca, avente ad oggetto, del pari, l'accertamento di indebiti interessi anatocistici e usurari, conferma le contestazioni sollevate dalla società resistente. Inoltre, il credito vantato dalla banca ricorrente appare verosimilmente derivare da un contratto nullo, contratto al solo fine di coprire pregresse esposizioni bancarie. Considerati tali elementi, i rilievi sollevati dalla nei confronti della banca ricorrente (e delle altre banche) appaiono verosimilmente non infondati e il mancato pagamento non può essere considerato indice di insolvenza, ovvero di incapacità di soddisfare i propri creditori. Se, al termine dei giudizi pendenti, le contestazioni risultassero fondate, la società resistente potrebbe, inoltre, intraprendere azioni risarcitorie nei confronti della banca per la violazione della legge antiusura. In sintesi, in difetto di elementi che possano far ritenere sussistente lo stato di insolvenza, il reclamo deve essere rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.

P. Q. M.

Rigetta il reclamo.

Condanna la S.p.A. Banca alla refusione delle spese del presente procedimento in favore della S.r.l. in liquidazione, che liquida in complessive € di cui € per spese, € per diritti e € per oncrari, oltre IVA e CPA. Si comunichi.

Napoli, 04/04/08

*AC*

IL CANCELLIERE  
*Eugenio Cotzolino*

IL PRESIDENTE

*[Signature]*

